

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 28

30 aprile 2015

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI MARCHETTI Daniele, FABBRI, RAINIERI, BARGI, DELMONTE, PETTAZZONI, RANCAN, POMPIGNOLI, LIVERANI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 1988, N. 47 (NORME PER LE MINORANZE NOMADI IN EMILIA-ROMAGNA)

Oggetto assembleare n. 514

Relazione

Il progetto di legge propone di modificare la legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna). Si tratta di una legge approvata oltre un quarto di secolo fa, cui sono conseguiti corposi provvedimenti di attuazione e finanziamenti che però non hanno consentito di raggiungere le finalità principali della legge, ossia agevolare l'inserimento delle minoranze nomadi nella comunità regionale.

È comunemente riscontrabile che buona parte delle comunità di rom e sinti stabilmente presenti e transittanti nel territorio regionale continuino, oggi come allora, ad essere completamente distaccate dalla comunità regionale, vivendone ai margini.

Pessime condizioni di vita, massiccia disoccupazione, tragici dati di abbandono scolastico, costante bisogno di mediazione culturale e preoccupanti statistiche sul tasso di criminalità, suggeriscono la necessità e l'urgenza di ripensare integralmente i criteri e le modalità di intervento che sono di competenza regionale.

Pur condividendo che, nell'ambito della definizione e della programmazione degli aiuti e degli interventi sociali, si debbano tenere in forte considerazione le caratteristiche etno-culturali dei destinatari, è altresì necessario mettere in discussione alcuni modelli di riferimento che si sono rivelati errati quali:

- il nomadismo come peculiarità caratterizzante delle comunità rom e sinte;
- l'implicita intenzione e la contestuale collaborazione di rom e sinti ad intraprendere percorsi di inserimento nella comunità regionale;
- la necessità di calibrare le politiche esaudendo le richieste avanzate e assecondando le sensibilità manifestate da parte di rom e sinti;
- l'approccio puramente assistenziale ed emergenziale.

Buona parte degli interventi finora pensati e applicati rientrano nella cosiddetta *affirmative action* (discriminazione positiva): trattamenti preferenziali concepiti come interventi correttivi e compensativi volti a creare, o ricreare, pari opportunità, eguali posizioni di partenza per tutti. Una volta eliminate le differenze che svantaggiano i destinatari dei trattamenti, si ripristina la totale imparzialità delle istituzioni nei confronti dei cittadini. A differenza di quanto fatto finora, è necessario predisporre

una costante e regolare verifica sull'efficacia degli interventi attuati poiché, qualora le affermative action non producano i risultati attesi, come si è verificato, appunto, nel caso di rom e sinti, emergono le seguenti criticità:

- il costo sociale degli interventi costituisce uno spreco di risorse pubbliche che potrebbero essere utilizzate in modo più efficace;
- le criticità che l'affirmative action si propone di risolvere rischiano di aggravarsi;
- gli interventi e gli aiuti vengono dati per scontati e/o percepiti come insufficienti da parte dei beneficiari, indotti conseguentemente ad avanzare ulteriori pretese;
- gli interventi vengono giudicati (da altre categorie che non ne beneficiano e dai contribuenti che indirettamente le finanziano) come iniqui e inutili, alimentando recriminazioni, ostilità e antipatie sia nei confronti dei beneficiari sia nei confronti delle istituzioni che controllano ed elargiscono questi aiuti.

Il presente progetto di legge, di pura modifica della legge regionale n. 47 del 1988, è composto da 17 articoli.

L'articolo 1 riformula il titolo della legge n. 47 del 1988 nell'ottica del superamento dell'idea che associava alle comunità rom e sinte l'esclusiva connotazione del "nomadismo", concezione superata sia da un punto di vista linguistico che culturale e che, tra l'altro, non corrisponde alla situazione odierna. Tali comunità, infatti, sono per lo più stanziali, tanto che molte famiglie risiedono nella stessa città da più generazioni. La comunità dei sinti di Reggio Emilia, ad esempio, è lì stabilizzata da secoli. Per queste ragioni, la generica terminologia "nomade" viene correttamente sostituita dai nomi delle due principali etnie presenti in Emilia-Romagna: rom e sinti.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 1 della legge 47 ridefinendone finalità e principi.

Pur confermando il diritto delle minoranze rom e sinte al transito e alla sosta nel territorio regionale, si tiene conto dell'ormai stabile e consolidata stanzialità della maggior parte di queste minoranze, condizione che viene sancita come necessaria ai fini dell'inclusione nella comunità regionale e nel tessuto sociale e produttivo.

Si prende inoltre atto della necessità di abbandonare la trattazione meramente assistenzialistica ed emergenziale, troppo riduttiva dal punto di vista politico ed istituzionale, oltre che soggetta a storture o strumentalizzazioni di tipo mediatico e potenzialmente subordinata ad approcci unicamente emotivi o contingenti.

L'articolo 3, sostituendo l'articolo 2 della legge regionale, ridefinisce, in virtù delle riformulate finalità e principi, gli interventi non più genericamente "a favore dei nomadi" bensì "a favore dell'integrazione sociale delle comunità rom e sinte":

- s'introduce il principio di reciprocità nella conoscenza delle rispettive peculiarità etno-culturali, invitando le comunità di rom e sinti, per la prima volta, a conoscere o approfondire le conoscenze sulle tradizioni culturali, le produzioni artistiche, artigianali e industriali tipiche della popolazione emiliano-romagnola. Dato che la reciproca conoscenza può facilitare i rapporti tra persone e demolire stereotipi negativi, e dato che anche alcuni rom e sinti alimentano stereotipi negativi nei confronti dei soggetti estranei alla propria etnia, occorre incentivare la conoscenza e delle rispettive peculiarità culturali, al fine di facilitare i processi d'inclusione

che la legge intende promuovere;

- si sancisce la progressiva e graduale dismissione delle aree-sosta, proprio in virtù della effettiva tendenza alla stanzialità da parte di rom e sinti per i quali saranno predisposte soluzioni residenziali identiche a tutti gli altri facenti richiesta, eliminando altresì alcune palesi iniquità a danno di chi vive gli stessi disagi abitativi ma, stante la non appartenenza ad una minoranza etnica, è escluso dall'assegnazione di aree-sosta;
- realizzazione e ammodernamento delle aree di transito;
- considerando la scolarizzazione quale fondamentale strumento per l'emancipazione economica e l'inclusione sociale, si promuove l'educazione e la formazione delle giovani generazioni di rom e sinti, attraverso la scolarizzazione e il contrasto all'abbandono scolastico;
- si sancisce, per la prima volta, l'intenzione di contrastare usanze e tradizioni che ostacolano l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva, come, ad esempio, i matrimoni e le gravidanze adolescenziali e infantili, condizioni che più di altre inducono all'abbandono scolastico, alle difficoltà di inserimento sociale e alla discriminazioni di genere;
- si prevedono corsi di studio sulla normativa statale e locale.

Con **l'articolo 4** si propone la modifica dell'articolo 3 della l.r. 47/88 specificando alcune delle iniziative culturali da promuovere.

L'articolo 5 modifica l'articolo 4 della l.r. 47/88 relativo alle aree di sosta: accantonata l'idea del nomadismo quale condizione diffusa e caratterizzante di comunità rom e sinti, è necessario prendere atto che le aree-sosta si sono dimostrate controproducenti a qualsiasi processo di inclusione e/o inserimento nella comunità emiliano-romagnola. Inoltre, la riscontrata tendenza di rom e sinti a prediligere i rapporti all'interno della propria comunità, escludendo gli "outsider", è negativamente amplificata dall'isolamento e dalla esclusività delle aree-sosta.

Risulta pertanto irragionevole e controproducente continuare ad investire risorse pubbliche che, nei fatti, alimentano il problema (isolamento ed esclusione) che si vorrebbe cercare di risolvere.

L'articolo 6 modifica l'articolo 5 della legge vigente estendendo la permanenza nelle aree di transito e la regolamentazione degli accessi, fino ad un massimo di due settimane. Ciò al fine di dare risposta alle esigenze manifestate da parte di rom e sinti effettivamente nomadi, poiché operanti in attività circensi, come giostrai o simili. Si introducono, inoltre, modifiche a tutela del patrimonio pubblico e della sostenibilità economica delle aree di transito.

Con la sostituzione dell'articolo 6 della legge 47, **l'articolo 7** definisce meglio le responsabilità dei comuni in materia di funzionamento e gestione delle aree-sosta nonché il suo eventuale affidamento a soggetti terzi quali le Organizzazioni del volontariato e le Associazioni di promozione sociale. Si impegnano inoltre i Comuni a definire, mediante appositi regolamenti, le modalità con le quali gli utenti corrispondono il pagamento delle spese per il funzionamento e la manutenzione delle aree-sosta nonché il riparto alle spese per il consumo delle utenze.

Con **l'articolo 8** che inserisce l'articolo 6 bis della legge vigente si definiscono nel dettaglio le regole che i Comuni dovranno adottare nell'ambito della regolamentazione della gestione e dell'utilizzo delle aree-sosta. Sulla base dell'esperienza,

occorre prendere atto in molte aree-sosta si verificano sistematicamente danneggiamenti, sprechi e furti che spesso restano impuniti. Inoltre è particolarmente diffuso il consumo irresponsabile e spropositato delle utenze accompagnato, tra l'altro, da un alto tasso di morosità nel pagamento delle somme richieste oltre che eventuali oneri per l'assegnazione. Allo scopo di promuovere negli ospiti delle aree-sosta, o che in esse intendono trasferirsi, la cultura della legalità, del rispetto e della tutela del patrimonio pubblico, di un consumo energetico responsabile e sostenibile, nonché una generale responsabilizzazione, si introduce una più stringente regolamentazione circa le modalità di accesso alle aree-sosta, l'assegnazione delle piazzole, il pagamento delle utenze e la disciplina della morosità. Al fine di garantire l'accesso alle aree-sosta da parte di sinti e rom effettivamente nomadi si definiscono i limiti temporali di permanenza all'interno delle aree-sosta.

L'articolo 9 modifica l'art. 8 della legge 47 responsabilizzando maggiormente i Comuni nell'attività di sorveglianza e la tutela igienico-sanitaria con particolare riguardo ai minori.

Con **l'articolo 10** della proposta di legge, che modifica l'art. 10 della legge regionale vigente, si opera nell'ottica di indirizzare la formazione professionale e il diritto allo studio con particolari attenzioni alla formazione professionale, non più verso le tradizioni artigianali dei medesimi (che potrebbero non avere mercato), bensì verso l'apprendimento di mestieri artigianali e agricoli non anacronistici. Fatta salva la parità di trattamento in materia di diritto allo studio da parte di rom e sinti rispetto agli altri cittadini italiani, comunitari ed extra-comunitari, si prende atto delle significative percentuali di abbandono scolastico da parte dei giovani. È pertanto opportuno investire in percorsi formativi ad indirizzo "artigianale" e "agricolo", più brevi e pragmatici rispetto ad altri tipi di formazione.

L'articolo 11 inserisce l'articolo 11 bis della legge 47 (Controlli) che prevede la responsabilizzazione dei Comuni nei controlli sul rispetto della vigente normativa in materia di tutela e benessere animale. È inoltre previsto l'obbligo per i comuni di segnalare agli enti preposti al controllo del rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di regolarità contributiva, la presenza, sul proprio territorio, di attività produttive, commerciali e dello spettacolo intraprese da rom o sinti.

Con **l'articolo 12** che modifica l'articolo 15 della legge regionale 47, vengono definiti le quote di compartecipazione regionale alla spesa per la dismissione delle aree-sosta e per la realizzazione e l'ammodernamento delle aree in transito. Si impegna,

inoltre, la Giunta regionale ad approvare un programma di dismissione delle aree-sosta.

Con **l'articolo 13** si sostituisce l'articolo 16 della legge 47/88 si introducono significative modifiche al Comitato consultivo per l'attività in favore dei nomadi, il cui nome è sostituito con "Comitato consultivo per le attività in favore dell'integrazione sociale di rom e sinti."

Inoltre, vista la marginale relazione tra i fenomeni migratori e la presenza di rom e sinti, la figura del Presidente della Consulta immigrazione e emigrazione del Comitato è sostituita con tre consiglieri regionali di cui uno è espressione della minoranza.

Con le modifiche al terzo comma si riduce il costo di funzionamento del comitato che potrà comunque operare presso la Giunta regionale.

Con **l'articolo 14** del progetto di legge si introduce l'articolo 17 ter della legge regionale 47/88 che istituisce la banca dati regionale delle morosità e delle insolvenze, uno strumento utile al conseguimento delle finalità introdotte nell'articolo 6 bis del progetto di legge.

L' **articolo 15** contiene le abrogazioni alla legge regionale 47/88. In particolare, il comma 1 propone l'abrogazione dell'articolo 7, vietando, la realizzazione di nuove aree-sosta a destinazione particolare che rappresentano un significativo incentivo all'emarginazione urbana e sociale e alla discriminazione; dell'art. 9, applicando a rom e sinti un trattamento analogo a quello che la normativa in materia abitativa prevede per tutti gli altri soggetti; e degli articoli 12 (Iniziativa a sostegno delle attività artigianali) e 16 bis (Gruppo di lavoro tecnico interassessorile), il primo oggi superato a seguito dell'abrogazione della l.r. 13/1986 da parte della l.r. 20/1994 (Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana), mentre il secondo inutile, essendo sufficiente l'azione e l'operato del "Comitato consultivo per le attività in favore dell'integrazione sociale di rom e sinti."

Il comma 2 dell'art. 16 propone l'abrogazione del comma 3 dell'art. 4, al fine di evitare la dannosa tendenza a calibrare le politiche assecondando richieste e sensibilità di rom e sinti anziché valutare gli effetti che tali scelte hanno sull'effettiva inclusione sociale, e del comma 5 dell'art.18 al fine di ridurre il costo del Comitato consultivo per le attività in favore dell'integrazione sociale di rom e sinti.

Infine, gli **articoli 16 e 17** contengono rispettivamente la normativa finanziaria e quella transitoria.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1***Modifiche alla legge regionale n. 47 del 1988*

1. Il titolo della legge regionale n. 47 del 1988 è così sostituito "Norme per l'integrazione sociale delle minoranze rom e sinte in Emilia-Romagna"
2. In tutto il testo della legge regionale n. 47 del 1988, la parola "nomadi" è sostituita dalle parole "rom e sinte".

Art. 2*Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 47 del 1988*

1. L'articolo 1 della legge regionale n. 47 del 1988 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1*Finalità e principi*

1. Nel quadro dell'attività di tutela delle minoranze etniche nel proprio territorio, la Regione Emilia-Romagna, nel garantire il diritto delle minoranze rom e sinte al transito e alla sosta nel territorio regionale, ne agevola e ne promuove, quando possibile, la stanzialità e l'inclusione nella comunità regionale e nel suo tessuto sociale e produttivo.
2. Nell'ottica del superamento dell'approccio assistenzialistico ed emergenziale, la Regione promuove la cittadinanza attiva delle minoranze rom e sinte principalmente mediante percorsi di mediazione culturale, educazione, istruzione ed interventi socio-culturali."

Art. 3*Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 47 del 1988*

1. L'articolo 2 della legge regionale n. 47 del 1988 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2*Interventi a favore dell'integrazione sociale delle comunità rom e sinte*

1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite con:
 - a) attività volte a favorire la tutela delle forme espressive, delle tradizioni culturali, delle produzioni artistiche ed artigianali tipiche delle popolazioni rom e sinte;
 - b) attività volte a favorire la conoscenza da parte di rom e sinti delle tradizioni culturali, delle produzioni artistiche, artigianali e industriali tipiche della popolazione emiliano-romagnola;
 - c) progressiva dismissione delle aree-sosta e delle aree-sosta a destinazione particolare e contestuale predisposizione di soluzioni residenziali alternative in linea con quelle già previste dalla normativa vigente per tutti gli altri soggetti che ne facciano richiesta;
 - d) realizzazione e ammodernamento delle aree di transito;
 - e) attività di formazione professionale e di attuazione del diritto allo studio;
 - f) iniziative di sostegno all'esercizio di attività artigiane e agricole;
 - g) iniziative di promozione della scolarizzazione dei minori e di contrasto dell'abbandono scolastico;
 - h) iniziative di contrasto alla discriminazione di genere e ai matrimoni tra o con adolescenti ed altre usanze e costumi che ostacolano fattivamente l'inclusione sociale e la cittadinanza partecipata e attiva di rom e sinti;
 - i) corsi di studio sulla normativa statale e locale.
2. Al raggiungimento delle finalità di cui il comma 1, la Regione

concorre mediante l'erogazione di contributi ai Comuni singoli e associati secondo le modalità di cui all'art. 15 per la dismissione delle aree-sosta, delle aree-sosta a destinazione particolare e per la realizzazione e l'ammodernamento delle aree di transito e con l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dalle specifiche leggi di settore di cui al primo comma dell'art. 18."

Art. 4*Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 47 del 1988*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 47 del 1988 è inserito il seguente:

"1 bis. Le iniziative di cui l'articolo 2, comma 1, lettera b) consistono in convegni, conferenze, pubblicazioni, mostre, rassegne e percorsi didattici ed educativi sui vari aspetti della cultura emiliano-romagnola nelle molteplici forme espressive allo scopo di approfondirne e diffonderne la conoscenza da parte delle popolazioni rom e sinte."

Art. 5*Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 47 del 1988*

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 47 del 1988 è sostituito dal seguente:

"1. Le aree-sosta esistenti e operative o in stato di realizzazione sono gestite dai Comuni singoli o associati che le hanno realizzate e le piazzole sono affidate ai nuclei familiari rom e sinti che ne fanno richiesta."

Art. 6*Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 47 del 1988*

1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 47 del 1988 è sostituito dal seguente:

"3. La permanenza nell'area di transito non deve superare le due settimane ad eccezione dei casi di ricovero ospedaliero di uno dei membri della famiglia o per ragioni accertate e documentate di forza maggiore."

2. Dopo il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 47 del 1988 è aggiunto il seguente:

"3 bis. L'accesso alle aree di transito è subordinato al previo pagamento di una quota forfettaria comprensiva di locazione e utenze e servizi. Ogni anno i soggetti di cui il comma 1 adeguano gli importi forfettari in base ai consumi totali registrati nell'anno precedente."

Art. 7*Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 47 del 1988*

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 47 del 1988, è così sostituito:

"Articolo 6*Funzionamento e gestione delle aree-sosta e delle aree di transito*

1. I Comuni singoli o associati assicurano il funzionamento delle aree di sosta e di transito favorendone l'autogestione e la responsabilizzazione, anche finanziaria, da parte degli utenti.
2. I Comuni possono altresì affidare, attraverso convenzioni, la gestione delle aree-sosta e delle aree di transito ad organizzazioni del volontariato, iscritte da almeno 6 mesi nei registri di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della l.r. 2 settembre 1997, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione delle leggi 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro

sul volontariato. Abrogazione della l.r. 31 maggio 1993, n. 26)” o ad associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno 6 mesi nei registri di cui all’art. 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (norme per la promozione e la valorizzazione dell’associazionismo)” che operino per l’integrazione di rom e sinti.

3. Gli enti di cui al comma 1 stabiliscono, nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 6-bis, con proprio regolamento, i criteri di utilizzazione delle aree-sosta e delle aree di transito. Stabiliscono altresì le modalità con le quali gli utenti corrispondono il pagamento delle spese per il funzionamento e la manutenzione delle aree-sosta nonché il riparto alle spese per il consumo delle utenze.”

Art. 8

Inserimento dell’art. 6 bis della legge regionale n. 47 del 1988

1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale n. 47 del 1988 è inserito il seguente:

“Articolo 6 bis

Requisiti per la gestione, la regolamentazione e l’utilizzo delle aree-sosta

1. L’accesso e la permanenza all’interno delle aree-sosta da parte dei nuclei familiari e l’assegnazione delle piazzole sono subordinati alle seguenti condizioni:

- a) la disponibilità di piazzole all’interno delle aree-sosta;
- b) l’autorizzazione all’accesso da parte dei competenti servizi comunali;
- c) l’assenza di provvedimenti amministrativi di revoca dell’autorizzazione a permanere nelle aree-sosta nel territorio regionale.
- d) il versamento di una cauzione sulla quale i Comuni, singoli o associati, possono rivalersi in caso di danni alle strutture dell’area-sosta;
- e) il regolare e puntuale pagamento delle spese per le utenze e per l’occupazione delle piazzole e degli spazi comuni;
- f) la produzione della documentazione comprovante l’idoneità alla circolazione, il certificato di copertura assicurativa per R.C.A. e la proprietà dei veicoli di cui si chiede l’ingresso nelle aree-sosta.

2. L’accesso alle aree sosta e l’assegnazione delle piazzole sono revocati nei seguenti casi:

- a) morosità superiore a mesi 3 nel pagamento delle quote di cui il comma 1, lettera e);
- b) evasione all’obbligo scolastico dei minori componenti il nucleo familiare;
- c) accertato sfruttamento da parte della famiglia dei minori in attività lavorative non regolamentate.

3. Non è consentita l’assegnazione della stessa piazzola a più di un nucleo familiare e comunque a più di 10 membri, minori compresi.

4. I Comuni, ove possibile, installano, per ogni singola piazzola, singoli contatori per le utenze. Per le utenze relative agli spazi comuni, la spesa è ripartita in base al numero di persone presenti in ciascun nucleo familiare. Non sono consentite quote forfetarie.

5. I Comuni comunicano alla banca dati regionale delle morosità e delle insolvenze di cui all’art. 17 ter, le generalità dei componenti dei nuclei familiari morosi. L’accesso ad altre aree-sosta regionali è subordinato al pagamento delle utenze pregresse e delle relative more.

6. La permanenza nelle aree-sosta è consentita per un massimo di mesi 6, prorogabile per un massimo di altri mesi 6 in caso

di ricovero ospedaliero di uno dei membri del nucleo familiare o per ragioni accertate e documentate di forza maggiore che ne impediscono fattivamente lo spostamento verso un’altra area-sosta o diverso domicilio.

7. Le convenzioni di cui all’articolo 6, comma 2 devono precisare le modalità attraverso le quali è garantita la tutela e la conservazione del patrimonio pubblico all’interno delle aree-sosta.

8. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, con proprio atto, un modello di regolamento comunale o sovracomunale per la gestione, la regolamentazione e l’utilizzo delle aree-sosta. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge i Comuni, singoli o associati, adottano o integrano i propri rispettivi regolamenti.”

Art. 9

Modifiche all’art. 8 della legge regionale n. 47 del 1988

1. Dopo il comma 1 dell’art. 8 della legge regionale n. 47 del 1988 è aggiunto il seguente:

“1 bis. I Comuni, di concerto con le aziende sanitarie locali predispongono periodici controlli sulle piazzole e sugli spazi comuni segnalando alle autorità competenti eventuali condizioni di precarietà igienico-sanitaria potenzialmente rischiose per i minori ivi residenti”.

Art. 10

Modifiche all’art. 10 della legge regionale n. 47 del 1988

1. Il comma 2 dell’art. 10 della legge regionale n. 47 del 1988 è sostituito dal seguente:

“2. Sono promosse iniziative di formazione professionale di rom e sinti, in particolare finalizzate all’apprendimento di mestieri artigianali e agricoli.”

Art. 11

Inserimento dell’articolo 11 bis della legge regionale n. 47 del 1988

1. Dopo l’art. 11 della legge regionale n. 47 del 1988 è inserito il seguente:

“Articolo 11 bis

Controlli

1. Presso le aree-sosta, le aree-transito e gli spazi adibiti o destinati alle attività produttive, commerciali e dello spettacolo gestite da rom e sinti, i Comuni, di concerto con i servizi competenti, predispongono controlli sul rispetto della vigente normativa in materia di tutela e benessere animale.

2. I Comuni comunicano agli enti preposti al controllo del rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di regolarità contributiva, la presenza, sul proprio territorio, di attività produttive, commerciali e dello spettacolo intraprese da rom o sinti”

Art. 12

Modifiche all’art. 15 della legge regionale n. 47 del 1988

1. L’articolo 15 della legge regionale n. 47 del 1988, è sostituito dal seguente:

“Art. 15

Contributi

1. La Regione eroga contributi ai Comuni singoli o associati fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile:

- a) per la dismissione delle aree-sosta e delle aree-sosta a destinazione particolare.

- b) per la realizzazione e l'ammodernamento delle aree di transito.
2. La Giunta regionale, sentite le Province e i Comuni interessati, approva, con proprio atto, un programma di dismissione delle aree-sosta e delle aree-sosta a destinazione particolare.”

Art. 13

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 47 del 1988

1. L'articolo 16 della legge regionale n. 47 del 1988 è sostituito dal seguente:

“Articolo 16

Comitato consultivo per le attività in favore dell'integrazione sociale di rom e sinti

1. È istituito il Comitato consultivo per le attività in favore dell'integrazione sociale di rom e sinti.

Il Comitato è composto da:

- gli assessori ai Servizi sociali delle Province o i loro delegati;
- gli assessori ai Servizi sociali dei Comuni capoluogo di Provincia o i loro delegati;
- cinque membri designati dalle sezioni provinciali dell'Opera nomadi, dei quali un rom e un sinto;
- tre consiglieri dell'Assemblea legislativa, di cui uno espressione della minoranza.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dall'assessore competente o da un suo delegato. La Giunta regionale riferisce periodicamente all'Assemblea legislativa regionale sullo stato di attuazione della presente legge.

3. I componenti del Comitato di cui al comma 1 restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale. Tuttavia essi continuano le loro funzioni fino all'insediamento dei successivi. Ai componenti del Comitato non spettano rimborsi e gettoni di presenza. La Giunta regionale garantisce al comitato gli spazi e la logistica necessaria funzionamento del Comitato.”

Art. 14

Inserimento dell'art. 17 ter della legge regionale n. 47 del 1988

1. Dopo l'articolo 17 bis della legge regionale n. 47 del 1988 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 17 ter

Istituzione della banca dati regionale delle morosità e delle insolvenze

1. La Giunta Regionale istituisce, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la banca dati regionale delle morosità e delle insolvenze cui avranno accesso telematico i Comuni singoli e associati sul cui territorio insistono aree-sosta, aree-sosta a destinazione particolare e aree di transito.”

Art. 15

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 7, 9, 12 e 16 bis della legge regionale 47 del 1988.

2. Sono abrogati il comma 3 dell'articolo 4 e il comma 5 dell'articolo 18 della legge n. 47 del 1988.

Art. 16

Norma finanziaria

1. L'articolo 18 della legge regionale n. 47 del 1988 è sostituito dal seguente:

“Articolo 18

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 2014, la Regione fa fronte mediante l'utilizzazione dei fondi disponibili a valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016, previsti nell'ambito delle leggi di settore coinvolte:

- L.R. 22 agosto 1994, n. 37 “Norme in materia di promozione culturale”;
- L.R. 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10”;
- L.R. 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- L.R. 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”;
- L.R. 24 maggio 2004, n. 11 “Sviluppo regionale della società dell'informazione”;
- L.R. 09 febbraio 2010, n. 1 “Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato”.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli artt. 4, 5 e 15, per l'esercizio finanziario 2014, la Regione fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016, di cui all'unità previsionale di base UPB 1.5.2.3.21060 - Realizzazione di strutture di Accoglienza –.

3. La Giunta è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014 che si rendessero necessarie.

4. Per gli esercizi successivi al 2014, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 17

Norme transitorie

1. Ai procedimenti finanziari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere applicate fino alla loro conclusione le disposizioni abrogate dalla presente legge.